

TECTIANA

VALDERA e COLLINE PISANE-APS
Palazzo Bientinesi - Santo Pietro Belvedere - Capannoli

1. IVA 01562420503 ----- C. F. 90024640501

Statuto Gruppo Archeologico Tectiana

della Valdera e Colline Pisane-APS

*Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci
nella seduta del 11 Dicembre 2020*

Registrato all'agenzia delle entrate di Pontedera
in data 29/12/2020 al n° 2843 serie 3

Sedi Territoriali:

Buti, Bientina, Capannoli-Ponsacco, Casciana Terme Lari-Chianni, Pontedera-Palaia, Peccioli, Terricciola,

Modifica statuto agli effetti del D.L. del 3 Luglio 2017 n°117

Art.1

1. **A seguito del Decreto Legislativo** comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n° 106 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 179 del 2 agosto 2017, lo Statuto dell'Associazione "**Gruppo Archeologico Tectiana della Valdera e Colline Pisane**", approvato dall'Assemblea Generale dei soci nella seduta del 18 Gennaio 2007 e regolarmente Registrato all'Ufficio del Registro di Pontedera in data 24 Agosto 2007 al n° 3605 serie 3, dovrà essere modificato e pertanto l'Associazione che assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) e viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. **L'utilizzo di tale qualifica rimane in vigore fino al momento in cui l'Associazione verrà iscritta al Registro unico del Terzo settore, nella sezione APS.** Da quel momento l'Associazione si richiama e si uniforma secondo le disposizioni vigenti alle **associazioni di promozione sociale**, Assume pertanto la qualifica di associazione di promozione sociale e la denominazione, conseguentemente, diventa "**Gruppo Archeologico Tectiana della Valdera e Colline Pisane- APS**".
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto, ed in particolare come associazione di promozione sociale, ispirando il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività delle cariche associative. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.
3. L'Associazione aderisce alla **Associazione dei Gruppi Archeologici d'Italia** e si impegna ad adeguarsi e a rispettare i principi informativi dello Statuto dei Gruppi Archeologici d'Italia, ne adotta il simbolo adeguandolo alla propria realtà

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede a Palazzo Bientinesi Santo Pietro Belvedere Capannoli.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del territorio della Valdera..Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie operative quando se ne ravveda l'utilità, per una più efficace gestione di alcune attività.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. L'Associazione svolge attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione in particolare si prefigge la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lett *d), f), i), k)* e *z)* del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, in particolare, opera nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, demo-etno antropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

1. sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
 2. stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
 3. collaborare con tutte le associazioni, enti preposti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;
 4. promuovere gli scopi e l'attività statutaria anche all'estero, previa accordi con i governi interessati e nel rispetto della normativa di riferimento;
 5. assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;
 6. gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
 7. partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche e di protezione civile, alle iniziative promosse per l'accertamento, l'individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
 8. favorire, promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola, corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale nel campo dei Beni Culturali e Ambientali anche in collaborazione con le altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;
 9. favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali; quando sia il caso mettendo al corrente il funzionario del MIBAC competente per territorio
 10. promuovere attività di sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze. quando sia il caso mettendo al corrente il funzionario competente per territorio del MIBAC
3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
 4. L'Associazione può accettare incarichi di consulenza dagli Enti Locali disciplinate da apposite convenzioni per lo sviluppo di progetti che prevedano la valorizzazione dei territori per quanto concerne gli aspetti previsti al comma 2 del corrente articolo. Allo scopo si potrà avvalere delle competenze interne e, se necessario, potrà incaricare professionisti esterni.
 5. L'Associazione può definire con soggetti, pubblici e privati, specifiche collaborazioni per la partecipazione alle opportunità di finanziamento previsti per il Terzo Settore (Bandi delle Fondazioni bancarie, bandi regionali, bandi nazionali, bandi europei), anche con la stipula di associazioni temporanee di scopo (A.T.S.).

Art. 5 I Soci

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, che su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo. Essi saranno annotati nel libro soci e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione utile successiva.

3. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
4. Sono simpatizzanti le persone che partecipano a non più di due iniziative all'anno di turismo sociale e per questo sono tenuti a versare una quota minima a copertura di una Assicurazione nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale dei "Gruppi Archeologici d'Italia" dietro rilascio di una tessera annuale non rinnovabile. Al rilascio della tessera l'Associazione Tectiana può caricare un contributo stabilito dal Direttivo.

I simpatizzanti non hanno diritto di voto né di essere presenti alle convocazioni dell'Assemblea o degli altri organi sociali.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega. Infine possono eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo
5. I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Si evidenzia la possibilità di remunerare anche gli associati, che non siano volontari, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati.
8. L'Assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato nell'associazione sono coperti da assicurazione contro gli infortuni nei limiti e nelle forme stabilite di volta in volta dall'associazione Nazionale.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
2. l'Assemblea dei soci
3. il Consiglio Direttivo che è eletto dall'Assemblea in modo che siano rappresentate tutte le sedi territoriali . (Il Consiglio Direttivo sarà dunque composto da tanti membri quante sono le sedi territoriali)
4. il Presidente/ direttore: eletto dall'Assemblea
5. il Vice presidente Vicedirettore è eletto dall'Assemblea
6. Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge
7. La carica di Presidente/Direttore e Vicepresidente/Vicedirettore sono dunque elettive e hanno durata triennale.

8. Tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica quanto la durata del Presidente/Direttore.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e che siano iscritti regolarmente.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni socio o associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri soci o associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
5. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
6. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
7. eleggere il Presidente /Direttore.
8. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
9. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
10. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio o dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
11. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
2. deliberare sullo scioglimento, la fusione, la scissione e l'estinzione anticipata dell'Associazione stessa.
3. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati al loro rispetto.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile , per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente/direttore dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente/vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. La seduta è valida anche se convocata ed effettuata in video conferenza.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e la trasformazione dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. Lo scioglimento, la fusione, la scissione e l'estinzione anticipata dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
6. Viste le norme di legge che riguardano l'attuale pandemia è regolare lo svolgimento dell'Assemblea in videoconferenza, per cui ad ogni socio verrà inviato un link cliccando il quale si può collegare e partecipare attivamente all'assemblea. Per motivi tecnici tale link arriverà ai soci per posta elettronica pochi minuti prima dell'Assemblea stessa.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci.
2. Nella sua composizione Il Consiglio Direttivo include, se possibile, i referenti delle sedi territoriali per garantire una migliore operatività
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più membri essi vengono sostituiti dai primi dei non eletti In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dal momento della formazione naturale del Consiglio Direttivo. .
5. Il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuite fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. La seduta è valida anche se convocata ed effettuata in video conferenza.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
3. Assegnare, su proposta del presidente tra tutti i soci gli incarichi di Segretario, Tesoriere, referente legale ed altre cariche che saranno previste dal regolamento;
4. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
5. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
6. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
7. indire adunanze, convegni, ecc.;
8. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
9. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
10. decidere sulla ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
11. deliberare, in caso di particolari necessità, di dare incarichi libero-professionali o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, dopo aver ricercato le professionalità opportune tra i propri associati secondo le norme previste dalla legge;
12. proporre alla Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerite nelle attività proprie dell'Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
13. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
14. Il Consiglio Direttivo nominerà possibilmente all'interno di se stesso e se ciò non fosse possibile tra tutti soci, quelli con competenze professionali specifiche o comunque più proprie per la formazione di un Comitato Tecnico Scientifico che avrà la funzione di esaminare progetti dal punto di vista della fattibilità, della sicurezza e dal punto di vista legale.
15. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico sarà un parere consultivo che potrà aiutare il Consiglio Direttivo nelle sue decisioni. I membri del Comitato Tecnico scientifico non possono essere più di quattro. Il parere del C.T.S. non potrà essere vincolante nelle decisioni del C.D. ma questo parere deve essere riportato nel verbale della relativa deliberazione anche se negativo..
16. I membri del C.T.S. potranno partecipare al direttivo ed avranno diritto di voto su tutte le questioni dove non è stato richiesto il parere al C.T.S.

Art. 15 Il Presidente/direttore

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
5. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consigli Direttivo;
6. a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti;
7. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
8. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
9. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
10. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
3. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. la redazione dei verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
6. Al Tesoriere spetta il compito di:
7. tenere ed aggiornare i libri contabili;
8. predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, nelle modalità previste dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. 117/2017, da:
 - quote e contributi dei soci;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - ogni altra entrata coerente con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 20 Scioglimento, fusione, scissione ed estinzione

1. Lo scioglimento, la fusione, la scissione e l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del DLgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 21 Sezioni operative

1. Possono essere istituite modificate o accorpate dal Consiglio Direttivo le Sezioni territoriali dell'Associazione. Entro sessanta giorni dalla decisione dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina dei membri di spettanza nel direttivo.
2. Esse godono di autonomia solo per quanto concerne l'organizzazione delle attività sociali sul territorio di loro competenza, nei limiti delle direttive e degli scopi identificati dalla Associazione e comunque secondo le modalità e nel pieno rispetto del presente Statuto e del Regolamento

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro. In particolare si dichiara che essendo questa una variazione, di aver diritto alla esenzione da imposta di bollo ed imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e comma 5 DLgs 117/2017.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e approvato in Assemblea.